

---

LEGGI REGIONALI ISTITUATIVE

ATTO COSTITUTIVO

---

SVILUPPUMBRIA SPA

---

**LEGGE REGIONALE 26.2.73, n. 14:  
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ**

**LEGGE REGIONALE 15.11.73, n. 40:  
CONTRIBUTI DELLA REGIONE  
PER IL FINANZIAMENTO DEI  
PROGRAMMI DI ATTIVITÀ**

**ATTO COSTITUTIVO**

---

**LEGGE REGIONALE 26.2.73 N. 14**

*Costituzione della Società per Azioni denominata*  
"Società regionale per la promozione  
dello sviluppo economico dell'Umbria"



---



---

Art. 1 La Regione dell'Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata "Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria", alla quale partecipano enti pubblici, compresi gli enti locali, aziende a partecipazione statale ed istituti di credito e soggetti privati (1).

La Società concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della regione e si pone come strumento della programmazione regionale, in armonia con i principi contenuti nello Statuto dell'Umbria.

---

Art. 2 La Società è tenuta a presentare alla Giunta regionale, che provvederà all'inoltro al Consiglio regionale almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio, i programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

Il Consiglio regionale esamina i programmi di attività della Società con riferimento agli indirizzi della programmazione economica regionale e adotta i provvedimenti di sua competenza.

---

Art. 3 Nei limiti ed in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Società opera:

a) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate anche con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;

b) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma di concessioni di garanzie, alle società di cui al punto c), a società di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;

---

(1) Testo così modificato, al comma primo, dalla Legge Regionale 22 novembre 1973, n. 41.

---

---

c) mediante l'assunzione di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni già costituiti o da costituirsi che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali.

---

Art. 4 Per la costituzione della Società dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

a) la Regione assume e mantiene nella Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

b) è riservato al Consiglio regionale la nomina, con voto limitato, di un numero di amministratori e sindaci proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dei relativi collegi. La Giunta regionale nomina il presidente del Consiglio di amministrazione ed il presidente del Collegio sindacale nell'ambito dei membri nominati dal Consiglio regionale;

c) gli interventi operativi della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria previsti dall'art. 3, lett. b) e c), dovranno essere preferibilmente indirizzati verso società di capitali di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di impiego e di occupazione;

d) nelle società in cui la Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria assuma partecipazioni, alla stessa deve essere assicurata una rappresentanza, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale, proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.

---

Art. 5 La Regione può concorrere al finanziamento dei programmi di attività della Società mediante contributi da dispor-

---

---

re con legge regionale.

La Regione, nei modi previsti dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potrà effettuare investimenti relativi alle materie di cui ai punti a) e b) dell'art. 3 della presente legge da affidare in gestione alla Società.

- 
- Art. 6 Il bilancio dell'esercizio della Società corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale che lo sottopone all'esame del Consiglio regionale.
- 
- Art. 7 La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società.
- 
- Art. 8 La Regione concorre alla costituzione della Società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 550.000.000. La predetta spesa di lire 550.000.000 è così ripartita:
- lire 160.000.000 per l'anno 1972;
  - lire 390.000.000 per l'anno 1973;
- e farà carico, per i corrispondenti importi, ai bilanci degli esercizi finanziari 1972 e 1973, con imputazione al cap. n. 458, di nuova istituzione, denominato «Partecipazione della Regione alla Società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria».
- Alla spesa medesima sarà fatto fronte per l'anno 1972, mediante il prelievo della somma di lire 160.000.000 dal cap. 460 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio dell'esercizio 1972, e per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 390.000.000 dal cap. 460 «Fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio dell'esercizio 1973.
-

---

**LEGGE REGIONALE 15.11.1973 N. 40**

**Contributi della Regione per il finanziamento  
dei programmi di attività della Società**

---

---

---

Art. 1 In conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, la Regione contribuisce al finanziamento dei programmi di attività della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria che siano coerenti con l'art. 3 della richiamata legge, con lo Statuto della Regione e con la programmazione regionale.

A tale fine è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.950 milioni così ripartita:

lire 950 milioni per l'anno 1973;

lire 1.000 milioni per l'anno 1974.

---

Art. 2 Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, previa verifica della compatibilità del programma annuale di attività presentato dalla Società con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e previo parere del Consiglio regionale.

---

Art. 3 La Società è tenuta a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario il rendiconto relativo alle operazioni effettuate. Un capitolo delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori previste dall'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, dovrà contenere l'illustrazione delle attività svolte in attuazione dei programmi di cui agli articoli precedenti.

---

Art. 4 Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre – alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso non superiore al 9 per cento – con le Banche e con gli Istituti a ciò abilitati, un mutuo di nette lire 1.950 milioni da ammortizzare in venticinque anni.

Le somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio degli esercizi 1973 e 1974, nella parte entrata, al cap. 90 «Mutui» e corrispondentemente, nella parte uscita, al cap. 459, di nuova istituzione, denominato «Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria».

---

---

L'onere annuale derivante alla Regione per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo – da vincolare specificatamente a favore dell'Istituto mutuante – è calcolata in lire 198.522.200 e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 471.

All'onere medesimo si farà fronte con le entrate di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

---

Art. 5 La Giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell'Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.

L'onere derivante alla Regione – calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo – è stabilito in lire 5.850.000 per l'anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472 denominato «Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi».

Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 5.850.000 dallo stanziamento del cap. 312 «Fondo di riserva per le spese impreviste», del bilancio relativo all'esercizio 1974 (1).

---

(1) Testo così integrato, all'art. 5, dalla Legge Regionale 21.5.74, n. 35.

---

---

# ATTO COSTITUTIVO

---

---

*La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria è nata ufficialmente il 22 ottobre 1973.*

*L'atto costitutivo della Società, a rogito dott. Mario Donati Guerrieri, registrato a Perugia il 2 novembre 1973 al n. 7158, è stato firmato dai legali rappresentanti degli enti ed istituti che ne hanno promosso la costituzione o, per primi, vi partecipano ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, integrata con l.r. 22 novembre 1973, n. 41.*

Sono comparsi:

Pietro Conti, in rappresentanza della Regione nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale e per dare esecuzione alla predetta legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, alle deliberazioni del Consiglio regionale 28 luglio 1973, n. 719 (1) e 28 settembre 1973, n. 746 (2), nonché alle deliberazioni della Giunta regionale 4 settembre 1973, n. 1666 (3) e 2 ottobre 1973, n. 1904 (4).

Alfredo Ciarabelli, in rappresentanza della Provincia di Perugia e per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio provinciale 21 settembre 1973, n. 414 e 8 ottobre 1973, n. 518.

Mario Domenico Dominici, in rappresentanza della Provincia di Terni e per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio provinciale 31 luglio 1973, n. 138.

Roberto Reggiani, in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro e per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della stessa Banca in data 31 ottobre 1972, n. 144 e 26 luglio 1973, n. 147.

Bruno Bianchi, in rappresentanza del Monte dei Paschi di Siena e per dare esecuzione alla deliberazione della Deputazione amministrativa del Monte dei Paschi nell'adunanza 17 ottobre 1973, i quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

---

(1) con la quale sono stati nominati i sette membri di spettanza della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della costituenda Società

(2) con la quale sono stati nominati i tre sindaci effettivi e quello supplente di spettanza della Regione in seno al Collegio sindacale della costituenda Società

(3) con la quale, ai sensi della lett. b) dell'art. 4 della l.r. 26 febbraio 1973, n. 14, è stato nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione della Società

(4) con la quale, ai sensi delle succitate norme, è stato nominato il Presidente del Collegio sindacale

---

---

Art. 1 È costituita una società per azioni denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria S.p.A.» ed in forma abbreviata «Sviluppumbria S.p.A.». La Società ha sede in Perugia.

---

Art. 2 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2000 e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.

---

Art. 3 La Società concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della regione e si pone come strumento della programmazione regionale in armonia con i principi contenuti nello Statuto della Regione dell'Umbria.  
In particolare la Società opera:

a) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate anche con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;

b) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma di concessioni di garanzie, alle società di cui al punto c), a società di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;

c) mediante l'assunzione di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni già costituiti o da costituirsi che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali.

Gli interventi operativi della Società previsti dalle lettere b) e c) dovranno essere preferibilmente indirizzati verso società di capitali di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di impiego e di occupazione.

Nelle società in cui la Società regionale per la promozione

---

---

dello sviluppo economico dell'Umbria assuma partecipazioni alla stessa deve essere assicurata una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, proporzionale alla quota di capitale sottoscritto.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.

---

Art. 4 Il capitale sociale è fissato in L. 474.000.000 diviso in n. 4.740 azioni da L. 100.000 ciascuna e viene sottoscritto come appresso:

- Regione dell'Umbria n. 2500 azioni L. 250.000.000
- Provincia di Perugia n. 200 azioni L. 20.000.000
- Provincia di Terni n. 40 azioni L. 4.000.000
- Banca Nazion. Lavoro n. 1000 azioni L. 100.000.000
- Monte Paschi Siena n. 1000 azioni L. 100.000.000

I comparenti danno atto di avere depositato presso la Banca d'Italia - Sede di Perugia - i 3/10 del capitale sottoscritto in complessive L. 142.200.000 come da ricevuta n. 6548 del 19 ottobre 1973, che in copia autentica a mio rogito in data odierna si unisce a questo atto.

Il richiamo dei restanti decimi sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Il capitale sociale potrà essere aumentato fino a lire 1.000.000.000 per deliberazione del Consiglio di amministrazione come previsto dall'art. 2443 del codice civile.

---

Art. 5 Le norme relative al funzionamento della Società sono contenute nello Statuto sociale che viene da me notaio letto ai comparenti ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

---

Art. 6 A comporre il primo Consiglio di amministrazione, che per volontà dei presenti è costituito da n. 10 (dieci) membri vengono chiamati per il primo triennio i signori:

---

- 
- 1) Franco D'Attoma, nato a Conversano (Bari) il 24 febbraio 1923, domiciliato a Perugia;
  - 2) Gabriello Moretti, nato a Terni, il 27 febbraio 1936, domiciliato a Roma;
  - 3) Luigi Ferretti, nato a Torricella in Sabina, il 13 novembre 1931, domiciliato a Todi;
  - 4) Mario Villa, nato a Codigoro (Ferrara), il 25 agosto 1914, domiciliato a Foligno;
  - 5) Luigi Corradi, nato a Verona, il 5 giugno 1926, domiciliato a Terni;
  - 6) Ido Carnevali, nato a Montefano, il 16 gennaio 1923, domiciliato a Terni;
  - 7) Stefano Ponti, nato a Foligno, il 24 novembre 1922, domiciliato a Foligno.

I nominativi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono stati designati dal Consiglio regionale con delibera 719 del 28 luglio 1973.

La Giunta regionale con delibera del 4 settembre 1973, n. 1666, ha nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione nella persona del sig. Gabriello Moretti, il tutto in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14.

I componenti nominano a membri del Consiglio di amministrazione, per raggiungere il numero di 10 (dieci), i signori:

- Mario Lispi, nato a Torino il 30 settembre 1924, domiciliato a Gualdo Tadino;
- Roberto Reggiani, nato ad Ancona il 22 aprile 1911, domiciliato a Perugia, designato Banca Nazionale Lavoro;
- Dino Bibbiani, nato a Cecina il 13 febbraio 1923, domiciliato a Perugia, designato Monte Paschi Siena.

---

Art. 7 Il Collegio sindacale per il primo triennio è composto da:  
Sindaci effettivi:

- Antonio Rossi, nato a Città di Castello, il 18 febbraio 1938, domiciliato a Città di Castello, (Rev. uff. conti);
  - Giancarlo Guasticchi, nato ad Umbertide il 28 ottobre 1932, domiciliato ad Umbertide;
-

- 
- Giovanni Faina, nato a Perugia il 27 dicembre 1914, domiciliato a Perugia, (Rev. uff. conti);
  - Ilvano Rasimelli, nato a Perugia il 28 luglio 1924, domiciliato a Perugia;
  - Bruno Bruni, nato a Castelnuovo Berardenga (Siena) il 1° Novembre 1923, domiciliato a Perugia;

Sindaci supplenti:

- Mirto Trento Bianchi, nato a Massa Marittima il 30 maggio 1915, domiciliato a Perugia, (Rev. uff. conti);
- Filippo Liberti, nato a Campello il 7 novembre 1926, residente a Terni, via Mentana 50.

Ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, il Consiglio regionale dell'Umbria ha designato sindaci effettivi i sigg.ri: Antonio Rossi, Giancarlo Guasticchi e Giovanni Faina, di cui i sig.ri Giovanni Faina ed Antonio Rossi iscritti nell'elenco dei Revisori ufficiali dei conti e ugualmente il sindaco supplente Mirto Trento Bianchi iscritto nell'elenco ufficiale dei Revisori dei conti come precisato nella delibera 746 del 28 settembre 1973.

La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale sopra richiamata, ha designato il presidente del Collegio sindacale nella persona di Giovanni Faina come precisato nella deliberazione di Giunta in data 2 ottobre 1973, n. 1904. L'emolumento dei sindaci effettivi per il primo triennio viene stabilito in lire 375.000 per il presidente e in L. 250.000 annue per gli altri membri effettivi.

---

Art. 8 I signori avv. Gabriello Moretti e Franco D' Attoma sono autorizzati, disgiuntamente l'uno dall'altro e con piena pari facoltà, ad introdurre nel presente atto e nell'allegato Statuto quelle modifiche che le competenti autorità fossero eventualmente a richiedere in sede di omologazione ed a ritirare, a suo tempo, l'ammontare dei tre decimi del capitale sottoscritto.

---

Art. 9 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1974.

---

---

Art. 10 La spese del presente atto, successive e dipendenti sono a carico della Società, la quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui al D.L. 25 ottobre 1968, n. 1089.

---